

DELIBERE GIUNTA GIUGNO 2020

29/06/2020

**DGC-2020-139 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA, FSC 2014-2020, DELIBERAZIONE CIPE N. 56 DEL 1/12/2016".
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE N. MAMELI A GENOVA VOLTRI:
APPROVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO.**

Premesso:

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- che la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;
- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a Euro 69.000.000;
- che con Deliberazione Giunta Comunale n° 286 in data 29/11/2018 si esprimeva parere favorevole in merito e si approvava il progetto definitivo per la rifunionalizzazione della piscina Comunale "Nicola Mameli" di Genova Voltri, sita in area demaniale marittima, nell'ambito dell'Intesa Stato/Regione avviata per l'approvazione del progetto stesso, su istanza del Comune di Genova, dall'Autorità Portuale, approvando contestualmente il quadro economico dell'intervento, di importo complessivo di Euro 4.400.000,00;
- che con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche B n. 2018-176.2.0.-81 del 27/12/2018, è stato approvato (stante l'esito favorevole della seduta del 05/12/2018 e nelle more del perfezionamento del provvedimento di chiusura dell'Intesa Stato Regione) il progetto definitivo da porre a base di gara e sono state individuate le modalità di gara per l'affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59 comma 1bis del Codice degli Appalti, riguardanti l'intervento in oggetto, per un importo complessivo dei lavori da porre a base di gara di € 3.855.000,00 di cui € 86.044,00 per oneri sicurezza, € 23.792,13 per opere in economia ed € 55.513,87 per la progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A. 10 %;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./50 del 30/08/2019, la progettazione esecutiva e i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati al Raggruppamento di Imprese Edil Due srl/Studio Oikos srl che ha offerto il ribasso del 26,542% sull'importo a base di gara e che si avvale del gruppo di progettisti costituito da Neostudio Architetti Associati, Studio PRD e Ing. Luca Pizzorni per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- che in data 22.10.2019, con repertorio n. 68464, è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l'importo complessivo, a corpo, di Euro 2.860.958,61, di cui Euro 40.779,38 per progettazione esecutiva, Euro 86.044,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 23.792,13 per opere in economia oltre IVA.
- che, in attuazione del contratto sottoscritto, l'appaltatore ha avviato la progettazione esecutiva dell'intervento, affidata al sopra citato raggruppamento multidisciplinare, più precisamente, per quanto riguarda gli aspetti architettonici, a Neostudio Architetti Associati, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, allo studio di Ingegneria PRD e, per la componente impiantistica, all'Ing. Luca Pizzorni.
- che, a fronte di circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto definitivo posto a base di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Ines Marasso, ha ritenuto opportuno che i progettisti effettuassero preliminarmente alcuni approfondimenti, più precisamente, in merito:
 - al sistema di fondazione previsto, in considerazione sia dei danni ingenti subiti dalle strutture limitrofe alla piscina (passeggiata "Roberto Bruzzone", chiosco presente lungo la stessa) a causa delle violente mareggiate che si sono abbattute sul litorale di Voltri nel recente passato, sia del progressivo aggravarsi del fenomeno dell'erosione delle spiagge liguri;
 - alla possibilità di omologare l'impianto sportivo per la pallanuoto nazionale maschile A1, considerato che, nel mese di ottobre 2019, vi è stato il riconoscimento di Genova quale capitale europea dello sport 2024;
- che, per quanto sopra descritto, l'importo complessivo dei lavori ha subito una variazione in aumento, che non trova completa copertura finanziaria nel quadro economico di gara e che necessita pertanto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l'adeguamento del progetto definitivo dell'intervento di "rifunionalizzazione della piscina Comunale Nicola Mameli di Genova Voltri", rappresentato negli elaborati allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, di importo complessivo pari a Euro 5.450.000,00, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di prendere atto che l'adeguamento progettuale comporta un incremento del costo dell'intervento pari a Euro 1.050.000,00, rispetto alla spesa complessiva di Euro 4.400.000,00 del quadro economico del progetto a base di gara;

4) di dare atto che il suddetto importo di Euro 1.050.000,00 troverà copertura economica mediante Mutuo Istituito per il Credito Sportivo, da contrarre nell'esercizio 2020, per Euro 1.005.088,27 e con risorse proprie dell'Ente per Euro 44.911,73, relativi all'integrazione della quota incentivato;

29/06/2020

DGC-2020-138 VI NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020/2022

25/06/2020

DGC-2020-137 APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA STIPULA DEGLI ATTI DI MODIFICA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "THE OCEAN RACE".

25/06/2020

DGC-2020-136 NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE.

25/06/2020

DGC-2020-135 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 (VOLUME II - OBIETTIVI GESTIONALI). APPROVAZIONE RISULTATI AL 31/12/2019 (RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ESERCIZIO 2019).

25/06/2020

DGC-2020-134 DIFFERIMENTO AL 31.10.2020 DEI TERMINI DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) PER I TITOLARI DI CONCESSIONI A FINI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

DELIBERA

1. di approvare il differimento al 31 ottobre 2020 dei termini di scadenza della prima rata e rata unica, della seconda rata e della terza rata, per i titolari di concessioni a fini commerciali su aree pubbliche;

18/06/2020

DGC-2020-133 RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COMUNALE SITO IN PIAZZALE PARENZO CIV. 51 MEDIANTE CESSIONE ONEROSA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AL CONSORZIO "LA GRANDE SPESA", SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Premesso che:

- nel quartiere di Marassi, in Piazzale Parenzo civ. 51, tra Piazzale Parenzo e via Enrico Toti, si trova il Mercato rionale coperto, di civica proprietà, denominato anche "Mercato Toti", composto da ventidue banchi dedicati alla vendita di alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande, di cui solo due ancora provvisti di autorizzazione attiva;

- l'edificio, la cui costruzione risale al 1930, è attualmente chiuso in quanto presenta diverse criticità, che comportano la necessità di interventi di ristrutturazione, anche strutturale, nonché di completa messa a norma degli impianti, delle dotazioni antincendio, dei serramenti;

- l'immobile in oggetto e le sue pertinenze sono inserite nel vigente Piano Urbanistico Comunale nella zona SIS-S (servizi pubblici territoriali e di quartiere e di parcheggi pubblici);

- i due operatori rimanenti hanno costituito un consorzio denominato "La grande spesa società consortile a responsabilità limitata" con sede in Genova, Via Ippolito d'Aste 1 int. 2 (C.A.P. 16121), codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova 02646750998 (di seguito, per brevità, denominato il Consorzio);

- il Consorzio, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con nota in data 05/09/2019-prot.n. 307797, ha manifestato alla Civica Amministrazione la volontà di realizzare un progetto di completa riqualificazione e messa a norma della struttura mercatale in oggetto, mantenendone le caratteristiche e implementandole anche con alcune funzioni mirate all'eno-gastronomia, comunicando a tal fine l'interesse per ottenere l'affidamento del Mercato in autogestione, con costituzione del diritto di superficie non superiore ai 50 anni;

DELIBERA

1. di approvare la cessione onerosa al Consorzio degli operatori del mercato comunale di Piazzale Parenzo denominato "La grande spesa società consortile a responsabilità limitata" con sede in Genova, Via Ippolito d'Aste 1 int. 2 (C.A.P. 16121), codice fiscale,

Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova 02646750998, del diritto di superficie della struttura del Mercato Toti, in Genova, Piazzale Parenzo n. civ. 51, censito presso l'Agenzia delle Entrate di Genova e iscritto al NCEU, Catasto Fabbricati, sezione URB:GED, Foglio 33, mappale 18, per una durata di 50 anni a partire dal rogito del relativo contratto, ai fini della realizzazione da parte del Consorzio di un intervento di ristrutturazione e successiva gestione del mercato;

2. di approvare il progetto di ristrutturazione del "Mercato Toti di Piazzale Parenzo" trasmesso dal Consorzio il 15/06/2020 a mezzo posta elettronica certificata (protocollo n 176996 e 177001 del 16/06/2020) di cui si allega relazione tecnica, fatte salve le eventuali modifiche e/o prescrizioni richieste dagli uffici competenti in sede di successiva verifica tecnica di tale progettazione;

3. di subordinare la cessione del diritto di superficie di cui al punto 1 della presente deliberazione alla sottoscrizione di atto di impegno unilaterale da parte del Consorzio ove dovranno essere confermati i tempi di realizzazione delle opere di ristrutturazione indicati nella progettazione in oggi approvata e garantita l'esecuzione delle opere con criteri di trasparenza e in osservanza della vigente normativa;

4. di specificare nella convenzione che regolerà i rapporti tra la Civica Amministrazione e il Consorzio quanto segue:

- che ai sensi dell'art. 953 Cod. civ., allo scadere del termine della cessione il diritto si estinguerà ed il Comune diventerà proprietario della costruzione, senza alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento e/o corrispettivo a favore del Consorzio, per qualsiasi titolo e/o ragione richiesto;

- che tutti gli oneri per gli interventi di progettazione e ristrutturazione della struttura mercatale nonché le spese contrattuali annesse e connesse saranno interamente a carico del Consorzio;

18/06/2020

DGC-2020-131 SPERIMENTAZIONE DI DUE TIPOLOGIE DI STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO SANITARIO, NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA DA VIRUS COVID-19 PER NUCLEI GENITORE-BAMBINO E PER MINORENNI E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – ACCOGLIENZA TEMPORANEA IMMEDIATA (DOTATO DI ZONA BUFFER).

La Giunta

DELIBERA

1. di sperimentare, attraverso un percorso di accreditamento aperto (che consenta la più ampia partecipazione ai soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti e interessati alla gestione di strutture temporanee e con caratteristiche utili ad affrontare situazioni urgenti ed emergenziali) come segue:

1. Struttura "buffer" di accoglienza di nuclei monoparentali per il periodo di isolamento preventivo;
2. Struttura "buffer" di accoglienza di minori per il periodo di isolamento preventivo
3. "Centro di Accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati – accoglienza temporanea immediata" dotato di zona buffer per la durata dell'emergenza;

2. di approvare le seguenti Linee guida per la progettazione del modello sperimentale di struttura di isolamento preventivo, definendo obiettivi, caratteristiche essenziali dell'intervento e sua durata;

- "Linee guida per la realizzazione di progetti di prima accoglienza per nuclei familiari monoparentali sottoposti a interventi di tutela, in regime precauzionale di isolamento sanitario, nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da virus covid-19" (All. A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale);

- "Linee guida per la realizzazione di progetti di prima accoglienza per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, in regime precauzionale di isolamento sanitario, nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da virus covid-19" (All. B alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale);

- "Linee guida per la sperimentazione di un centro di accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati – accoglienza temporanea immediata" (All. C alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale)

4. di individuare per le sopraelencate strutture sperimentali, le rette di seguito specificate, in linea con le risultanze dello studio dell'Università per strutture analoghe:

- Struttura "buffer" di isolamento precauzionale per l'accoglienza di nuclei genitore- bambino, in analogia con le strutture di accoglienza della rete minori e genitorebambino:
 - euro 55,22 (oltre iva al 5%) quale retta per le giornate di effettiva presenza per ciascun ospite, sia il genitore di minore sia il minore stesso, in accoglienza residenziale in Comunità genitore/bambino ad alta intensità;
 - euro 50,20 (oltre iva al 5%) – retta abbattuta nell'ipotesi di operatore residente (in conformità a quanto disposto dall'All. A punto 3.5.2 della DGR 535/2015);
- Struttura "buffer" di isolamento precauzionale per l'accoglienza di minori, in analogia con le strutture di accoglienza della rete minori e genitore-bambino:

- euro 106,85 (oltre iva al 5%) quale retta per le giornate di effettiva presenza di minori in accoglienza residenziale in Comunità per minori
- euro 95,38 (oltre iva al 5%) – retta abbattuta nell’ipotesi di operatore residente (in conformità a quanto disposto dall’All. A punto 3.5.2 della DGR 535/2015);
- “Centro di Accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati – accoglienza temporanea immediata”, dotato di zona buffer per la durata dell’emergenza, in analogia con le strutture di seconda accoglienza per i MSNA:
 - euro 63,00 (oltre iva al 5%) – retta ordinaria;
 - euro 58,00 (oltre iva al 5%) – retta abbattuta nell’ipotesi di operatore residente (in conformità a quanto disposto dall’All. A punto 3.5.2 della DGR 535/2015);

ALLEGATO A)

“LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE, ATTRAVERSO UN PERCORSO DI ACCREDITAMENTO, DI UNA STRUTTURA “BUFFER” DI PRIMA ACCOGLIENZA PER NUCLEI FAMILIARI GENITORE-BAMBINO, SOTTOPOSTI A INTERVENTI DI TUTELA, IN REGIME PRECAUZIONALE DI ISOLAMENTO SANITARIO, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19”

CONTESTO E FINALITA’ DELL’INIZIATIVA

Si tratta di struttura di prima accoglienza per nuclei genitore/bambino, sottoposti a interventi di tutela, risultati negativi al tampone orofaringeo e per i quali non vi sia evidente sospetto di contagio del virus, che necessitano di una soluzione abitativa in area neutra di osservazione, per il preliminare isolamento domiciliare di 8 giorni.

Il secondo tampone, in base alle indicazioni fornite da Alisa con la Deliberazione n. 185/2020, sarà effettuato indicativamente in ottava giornata. L’ingresso in struttura è subordinato all’esito negativo dello stesso.

Il soggetto gestore della struttura dovrà autocertificare la capacità di porre in sicurezza le persone accolte, utilizzando il modulo fornito da Alisa.

Il modello dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dal Governo, da Regione Liguria e da Alisa, con rigoroso rispetto dei principi fondamentali di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

REQUISITI DEI SOGGETTI GESTORI

Il soggetto gestore della struttura dovrà appartenere al Terzo settore. Dovrà altresì possedere una struttura dotata di regolare autorizzazione al funzionamento tra le tipologie previste nella LR 9/2016 e nelle DGR 944/2016 e DGR 1188/2017 (Manuale di autorizzazione al funzionamento della Regione Liguria) per le strutture socio-educative.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

· Nuclei con minori e/o donne, gestanti, genitori singoli -anche minorenni- con i propri figli minorenni, con problemi inerenti la genitorialità, anche in protezione sociale ex artt.18 e 18 bis d. lgs. 286/98 (vittime di tratta) e/o vittime di violenza che, sulla base di un mandato dell’Autorità Giudiziaria, che siano in attesa di inserimento presso le Comunità della Rete Genitore/Bambino del Comune di Genova;

· Nuclei con minori e/o donne, gestanti, genitori singoli -anche minorenni- con i propri figli minorenni, con problemi inerenti la genitorialità, anche in protezione sociale ex artt.18 e 18 bis d. lgs. 286/98 (vittime di tratta) e/o vittime di violenza, già ospiti di altre Comunità che siano stati esposti a contatti esterni non controllati (allontanamenti spontanei, ecc.);

· Nuclei con minori e/o donne, gestanti, genitori singoli -anche minorenni- con i propri figli minorenni, con problemi inerenti la genitorialità, anche in protezione sociale ex artt.18 e 18 bis d. lgs. 286/98 (vittime di tratta) e/o vittime di violenza che necessitino di pronta accoglienza residenziale;

I destinatari del servizio non sono persone Covid positive, si tratta di situazioni per le quali si renda necessario l’isolamento precauzionale di 8 giorni in area buffer, in assenza di sintomatologia da Covid-19.

PRESTAZIONI

Dovrà essere fornita una accoglienza H24

Oltre alle attività di supporto educativo già previste per le Comunità di accoglienza residenziale, alla luce della specificità del servizio richiesto e della gestione dell’attuale fase di emergenza Covid-19, il Gestore dovrà impegnarsi al pieno rispetto delle indicazioni dell’Autorità Sanitaria e specificate nel progetto di gestione.

RETTA

La retta relativa alla presente tipologia di struttura è pari a:

- euro 55,22 (oltre iva al 5%) quale retta per le giornate di effettiva presenza per ciascun ospite, sia il genitore di minore sia il minore stesso, in accoglienza residenziale in Comunità genitore/bambino ad alta intensità:

- euro 50,20 (oltre iva al 5%) – retta abbattuta nell'ipotesi di operatore residente (in conformità a quanto disposto dall'All. A punto 3.5.2 della DGR 535/2015);

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata semestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con opzione di rinnovo sulla base del permanere delle esigenze straordinarie legate al contrasto della diffusione del contagio da virus COVID-19.

ALLEGATO B)

“LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE, ATTRAVERSO UN PERCORSO DI ACCREDITAMENTO, DI UNA STRUTTURA “BUFFER” DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI SOTTOPOSTI A INTERVENTI DI TUTELA, IN REGIME PRECAUZIONALE DI ISOLAMENTO SANITARIO, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19”

CONTESTO E FINALITA' DELL'INIZIATIVA

Si tratta di una struttura di prima accoglienza per minori, sottoposti a interventi di tutela, risultati negativi al tampone orofaringeo e per i quali non vi sia evidente sospetto di contagio del virus, che necessitano di una soluzione abitativa in area neutra di osservazione, per il preliminare isolamento domiciliare di 8 giorni.

Il secondo tampone, in base alle indicazioni fornite da Alisa con la Deliberazione n. 185/2020, sarà effettuato indicativamente in ottava giornata. L'ingresso in struttura è subordinato all'esito negativo dello stesso.

Il soggetto gestore della struttura dovrà autocertificare la capacità di porre in sicurezza le persone accolte, utilizzando il modulo fornito da Alisa.

Il modello dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dal Governo, da Regione Liguria e da Alisa, con rigoroso rispetto dei principi fondamentali di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

REQUISITI DEI SOGGETTI GESTORI

Il soggetto gestore della struttura dovrà appartenere al Terzo settore.

Dovrà altresì possedere una struttura dotata di regolare autorizzazione al funzionamento tra le tipologie previste nella LR 9/2016 e nelle DGR 944/2016 e DGR 1188/2017 (Manuale di autorizzazione al funzionamento della Regione Liguria) per le strutture socio-educative.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono:

- Minori che sulla base di un mandato dell'Autorità Giudiziaria sono in attesa dell'inserimento presso le strutture residenziali CEA, CEAS, CET accreditate con il Comune di Genova e devono trascorrere il periodo quindicinale di isolamento sanitario in regime precauzionale in assenza di sintomi influenzali attribuibili al Covid-19;
- Minori conviventi con adulti covid positivi con una sintomatologia tale da non potersi occupare dei minori stessi in attesa di verifica dello stato di salute tale da consentire l'ingresso in CEA in assenza di sintomi influenzali attribuibili al Covid-19;
- Minori che si sono allontanati spontaneamente dalle strutture ospitanti, che devono essere reinseriti nella struttura in assenza di sintomi influenzali attribuibili al Covid-19.

I destinatari del servizio non sono minori Covid positivi, si tratta di situazioni per le quali si renda necessario l'isolamento precauzionale di otto giorni, in assenza di sintomatologia da Covid-19.

PRESTAZIONI

Dovrà essere fornita una accoglienza H24

Oltre alle attività di supporto educativo già previste per le Comunità di accoglienza residenziale, alla luce della specificità del servizio richiesto e della gestione dell'attuale fase di emergenza Covid-19, il Gestore dovrà impegnarsi al pieno rispetto delle indicazioni dell'Autorità Sanitaria e specificate nel progetto di gestione.

RETTA

La retta relativa alla presente tipologia di struttura è pari a:

- euro 106,85 (oltre iva al 5%) quale retta per le giornate di effettiva presenza di minori in accoglienza residenziale in Comunità per minori;

- euro 95,38 (oltre iva al 5%) – retta abbattuta nell'ipotesi di operatore residente (in conformità a quanto disposto dall'All. A punto 3.5.2 della DGR 535/2015);

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata semestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con opzione di rinnovo sulla base del permanere delle esigenze straordinarie legate al contrasto della diffusione del contagio da virus COVID-19.

ALLEGATO C)

“LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – ACCOGLIENZA TEMPORANEA IMMEDIATA”

CONTESTO E FINALITA' DELL'INIZIATIVA

Si tratta di una struttura di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, individuati sul territorio genovese dalle Forze dell'Ordine e/o dal servizio di reperibilità del Comune di Genova e/o dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e dall'Ufficio Cittadini Senza Territorio (UCST), che necessitano di una soluzione di accoglienza per la durata massima di 60 giorni.

Ospita fino ad un massimo di 25 minorenni

La struttura ha finalità di protezione e tutela e opera in stretto contatto con il Servizio Sociale inviante.

Deve essere dotata di zona “buffer” per la durata dell'emergenza.

REQUISITI DEI SOGGETTI GESTORI

Il soggetto gestore della struttura dovrà appartenere al Terzo settore.

Dovrà altresì possedere una struttura dotata di regolare autorizzazione al funzionamento “Centro per minorenni stranieri non accompagnati” di cui alla DGR 1188/2017 (Manuale di autorizzazione al funzionamento della Regione Liguria).

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono minorenni stranieri non accompagnati (MSNA-cittadini minorenni di paesi terzi o apolidi entrati nel territorio italiano senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi o che siano stati lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio italiano), di età superiore ai 12 anni e fino ai 18 compiuti, sottoposti a interventi di tutela.

L'accoglienza di minorenni di età inferiore ai 12 anni dovrà essere giustificata dalle situazioni particolari dei minori

PRESTAZIONI

Dovrà essere fornita una accoglienza H24 tutti i giorni dell'anno

Nella fase d'inserimento particolare cura sarà dedicata all'accoglienza e conoscenza del minore e “accompagnamento” alla nuova sistemazione nell'effettuazione dell'eventuale rimpatrio assistito.

Inserimenti, presenze, dimissioni di ogni minore inserito a qualsiasi titolo presso la Struttura sono oggetto di debito informativo verso l'Amministrazione.

Per ogni minore, sarà redatto un primo progetto individualizzato “d'ingresso”, con particolare attenzione all'adesione a percorsi di scolarizzazione e legalità, conoscenza del territorio e delle sue risorse e acquisizione di autonomie.

RETTA

La retta relativa alla presente tipologia di struttura è pari a:

- euro 63,00 (oltre iva al 5%) – retta ordinaria;

- euro 58,00 (oltre iva al 5%) – retta abbattuta nell'ipotesi di operatore residente (in conformità a quanto disposto dall'All. A punto 3.5.2 della DGR 535/2015);

DURATA DEL CONTRATTO

La sperimentazione avrà durata semestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con opzione di rinnovo.

18/06/2020

DGC-2020-130 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO DI COMPETENZA START 4.0.

Premesso che:

- in data 21.1.2019 è stato costituito il Centro di Competenza “Sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche 4.0 – START 4.0” nella forma dell'Associazione, in risposta al Decreto Direttoriale del 29.01.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il compito di promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settore industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI), nonché di favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito “Industria 4.0”;
- il Centro di Competenza START4.0 è il risultato di un complesso lavoro di analisi e pianificazione, condotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel ruolo di capofila del partenariato pubblico/privato, dall'Università di Genova – che collabora al progetto nell'ambito di un Protocollo di Intesa con il CNR – e con il supporto di molte aziende del territorio, dell'Istituto Italiano di

Tecnologia e delle istituzioni pubbliche della Regione Liguria, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e quella del Mar Ligure Occidentale;

- la piattaforma tematica su cui si sviluppano le attività del Centro è stata definita, anche attraverso il confronto con tutti i player del territorio (associazioni di categoria, enti locali, Distretti tecnologici, Poli di Ricerca e Innovazione costituiti nell'ambito delle politiche regionali di ricerca e innovazione sui temi della Smart Specialization Strategy della Regione Liguria, ecc.), identificando ambiti tematici su cui aggregare soggetti in grado di produrre, ottimizzare e sviluppare tecnologie e servizi nei settori di riferimento con soggetti utenti e fruitori di tali tecnologie e servizi. L'obiettivo è quello di coinvolgere l'intero territorio ligure come *test-bed* per una rigorosa sperimentazione e applicazione delle tecnologie abilitanti Industria 4.0, volte al miglioramento dei processi e della loro efficienza, alla loro protezione e sicurezza con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche, produttive e idriche. Inoltre, si mira a coniugare la dimensione locale con quella nazionale e internazionale, attraverso l'attivazione di confronti sistematici con i Cluster Nazionali e con le principali piattaforme e iniziative europee, per garantire al Centro di Competenza un posizionamento di rilievo nel panorama italiano con una fitta rete di collegamenti internazionali;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di Accordo tra il Comune di Genova e l'Associazione Centro di Competenza START 4.0, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che ha costituito oggetto di condivisione nel corso degli incontri svolti congiuntamente tra le parti;

2. di demandare al Direttore *pro tempore* della Direzione Generale Operativa Tecnica ed Innovazione Tecnologica le attività necessarie alla firma;

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

IL COMUNE DI GENOVA (nel seguito Comune) con sede in Genova (GE), Via Garibaldi, 9, Codice Fiscale e Partita IVA 00856930102 in questo atto rappresentata dal Direttore, Dott. A. VIGLIENZONI, della Direzione Generale Operativa Tecnica ed Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità "IL COMUNE") – da una parte –

E

L'ASSOCIAZIONE CENTRO di COMPETENZA START4.0 (nel seguito START4.0) con sede legale in Genova, Corso Ferdinando Maria Perrone 24, Codice Fiscale e Partita IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di _____ e , dunque, legale rappresentante della stessa– dall'altra parte –

Nel seguito denominare "le Parti"

PREMESSO CHE:

1) Il Comune di Genova si pone nel contesto italiano ed europeo come città che favorisce la sperimentazione, l'utilizzo e lo sviluppo di tecnologie innovative, anche in quanto sede di importanti istituzioni ed enti universitari e di ricerca che a tale sviluppo contribuiscono;

2) Il Comune di Genova si muove in tale ottica, favorendo azioni di rafforzamento della Smart City, mirate a ripensare la Città in un'ottica di innovazione e di semplificazione e l'iniziativa Genova Smart City mira a ripensare la città, Questi obiettivi si possono raggiungere portando un miglioramento della qualità della vita nel suo complesso, tale da implicare anche una migliore vivibilità dello spazio urbano, rendendo intelligenti i servizi e le informazioni. L'amministrazione comunale, pertanto, mira a individuare azioni, progetti, iniziative che possano contribuire a rendere Genova una città "intelligente", avendo come obiettivo:

a) Il miglioramento della qualità della vita;

b) La salvaguardia, la riqualificazione e la sostenibilità ambientale in riferimento alle linee guida delle politiche europee e internazionali in materia;

c) Lo sviluppo economico e la crescita occupazionale;

d) Il sostegno della ricerca e di una maggiore sinergia operativa tra ricerca, innovazione e impresa;

e) Il supporto nella partecipazione a bandi europei correlati ai quattro obiettivi precedenti, anche grazie alla collaborazione con gli associati e all'utilizzo delle proposte da loro avanzate.

3) START 4.0 è stato costituito in data 21.1.2019 nella forma dell'Associazione, in risposta al Decreto Direttoriale del 29.01.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il compito di promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settore industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI), nonché di favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito "Industria 4.0";

4) START 4.0, nell'ambito delle proprie attività, sviluppa progetti e realizza iniziative finalizzate allo sviluppo ed all'impiego di tecnologie quali IoT, Big Data, Blockchain, cybersecurity in collaborazione con istituzioni pubbliche e/o imprese;

5) Le Parti intendono avviare una collaborazione per la realizzazione di progetti congiunti finalizzati all'utilizzo di tecnologie digitali intelligenti con applicazioni in ambiti strategici per la città di Genova e volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 (Oggetto e attività)

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge o per statuto, cooperano per lo sviluppo di una collaborazione strategica tramite la realizzazione congiunta di progettualità in aree tematiche di comune interesse, con l'obiettivo di attivare e consolidare un ampio ecosistema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico sui temi delle tecnologie digitali emergenti e delle loro applicazioni per attuare progettualità di ampio impatto sulla città;

1. A tal fine le Parti intendono avviare attività congiunte, per sviluppare nuove tecnologie e supporti decisionali intelligenti per sostenere la sostenibilità e la resilienza urbana, la sicurezza delle infrastrutture, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione dell'energia, l'impiego di tecnologie digitali per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della città, lo sviluppo di piattaforme e strumenti di sostegno alle decisioni attraverso analisi predittive (e.g. digital twin)

Le Parti si danno atto che:

(i) la sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione non determina alcun diritto di esclusiva, né alcun impegno vincolante delle Parti alla realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti paragrafi; e

(ii) le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti, la cui sottoscrizione sarà subordinata al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti;

(iii) nell'ambito delle tematiche sopra individuate, le Parti valuteranno di volta in volta la partecipazione congiunta a bandi di gara, nazionali ed europei, di ricerca e sviluppo.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo di Collaborazione, al fine di mettere a sistema le migliori competenze e tecnologie per l'attuazione degli specifici progetti

ART. 3 (Risorse)

I rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo di Collaborazione avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo, inclusi tutti i costi del personale impiegato.

Eventuali risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dalla Regione Liguria, da Ministeri, dalla Commissione Europea, ed altri soggetti interessati.

ART. 4 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata di 36 mesi dalla sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga da concordarsi per iscritto tra le Parti.

ART. 5 (Registrazione)

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

ART. 6 (Recesso)

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso tramite PEC di almeno 90 (novanta) giorni.

2. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ART. 7 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 8 (Sottoscrizione e trasmissione)

1. Il presente Accordo è sottoscritto con l'apposizione di firma digitale da entrambe le Parti e trasmesso a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

11/06/2020

DGC-2020-129 AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 23 APRILE 2020 ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 IN MERITO A MISURE URGENTI IN

MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-190

La Giunta

DELIBERA

1. dare atto delle modifiche normative intervenute di cui in premessa e della necessità di aggiornare quando disposto con Delibera 87/2020 relativamente alle sole modifiche intervenute;
2. di confermare le Linee Guida approvate con la Delibera di Giunta Comunale n.87/2020 in quanto coerenti con le modifiche intervenute;
3. di individuare il valore percentuale di quanto il Comune di Genova si impegna a corrispondere ai gestori, per le prestazioni svolte in conformità sia alle Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta n.87/2020 sia al DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, come riportato nello schema allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e necessaria All. A) tab. 1;
4. di individuare gli elementi che andranno a comporre gli importi da fatturare nonché il loro relativo valore percentuale come riportato nello schema allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e necessaria All. A) tab. 2;

11/06/2020

DGC-2020-128 MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2020 – 2022).

DELIBERA

- 1) di approvare espressamente le premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato A, denominato "Assunzioni a tempo indeterminato - Anno 2020", con l' allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2020;
- 3) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato B , denominato "Previsione di spesa contratti lavoro flessibile - Anno 2020", con l' allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. n. 27/2020;
- 4) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato C, denominato "Assunzioni a tempo indeterminato – Anno 2021", con l' allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2020;
- 5) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato D, denominato "Previsione di spesa contratti lavoro flessibile - Anno 2021", con l' allegato D al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. n. 27/2020;
- 6) di modificare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022, sostituendo l'originario allegato F, denominato "Previsione di spesa contratti lavoro flessibile - Anno 2022", con l'allegato E al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nella deliberazione della Giunta Comunale n. n. 27/2020;

11/06/2020

DGC-2020-127 INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le integrazioni apportate agli articoli 75, 77, 81, 83, 83 bis, 88 e 90 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Vecchio testo

Art. 75 - Bando di concorso

1. L'indizione del concorso è disposta sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ovvero a seguito del Piano annuale del fabbisogno di personale, approvati dalla Giunta, con provvedimento della direzione competente in materia di selezioni e assunzione di personale.

Nell'atto di indizione, deve essere indicato il numero di assunzioni che si intende effettuare, nonché la categoria e il profilo professionale a cui appartiene la posizione di lavoro oggetto del concorso.

Approvata la graduatoria si può procedere allo scorrimento della stessa nei limiti temporali di vigenza stabiliti dalla normativa di riferimento nei limiti di consistenza della dotazione organica.

2. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso, con la precisazione delle eventuali percentuali di riserva per il personale dipendente e per il personale appartenente a particolari categorie previste da leggi;
- b) la categoria ed il profilo professionale;
- c) i requisiti di accesso generali e specifici, nonché i requisiti attitudinali e professionali definiti per la specifica posizione che si intende ricoprire;
- d) gli eventuali documenti prescritti per l'ammissione e le modalità di presentazione della domanda;
- e) le modalità di versamento della tassa di concorso di cui all'art. 69, comma 2, del presente regolamento;
- f) la citazione della legge 10 aprile 1991 n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- g) le materie delle prove d'esame;
- h) la votazione minima richiesta per superare le diverse prove;
- i) la sede e il diario delle prove, o comunque le modalità di comunicazione delle medesime;
- j) ogni altra indicazione ritenuta opportuna.

3. I bandi di concorso vengono resi pubblici mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attraverso l'affissione all'Albo pretorio e la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Genova, nonché attraverso altre forme di pubblicità ritenute idonee dall'amministrazione al fine di rendere maggiormente efficace il reclutamento. La pubblicità deve avere una durata minima di 30 giorni.

Nuovo testo

Art. 75 - Bando di concorso

1. L'indizione del concorso è disposta sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ovvero a seguito del Piano annuale del fabbisogno di personale, approvati dalla Giunta, con provvedimento della direzione competente in materia di selezioni e assunzione di personale.

Nell'atto di indizione, deve essere indicato il numero di assunzioni che si intende effettuare, nonché la categoria e il profilo professionale a cui appartiene la posizione di lavoro oggetto del concorso.

Approvata la graduatoria si può procedere allo scorrimento della stessa nei limiti temporali di vigenza stabiliti dalla normativa di riferimento e nei limiti di consistenza della dotazione organica.

2. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso, con la precisazione delle eventuali percentuali di riserva per il personale dipendente e per il personale appartenente a particolari categorie previste da leggi;
- b) la categoria ed il profilo professionale;
- c) i requisiti di accesso generali e specifici, nonché i requisiti attitudinali e professionali definiti per la specifica posizione che si intende ricoprire;
- d) gli eventuali documenti prescritti per l'ammissione e le modalità di presentazione della domanda;
- e) le modalità di versamento della tassa di concorso di cui all'art. 69, comma 2, del presente regolamento;
- f) la citazione della legge 10 aprile 1991 n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- g) le materie delle prove d'esame;
- h) la votazione minima richiesta per superare le diverse prove;
- i) la sede e il diario delle prove, o comunque le modalità di comunicazione delle medesime;
- j) ogni altra indicazione ritenuta opportuna.

3. I bandi di concorso vengono resi pubblici mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attraverso l'affissione all'Albo pretorio e la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Genova, nonché attraverso altre forme di pubblicità ritenute idonee dall'amministrazione al fine di rendere maggiormente efficace il reclutamento. La pubblicità deve avere una durata minima di 30 giorni.

4. I termini di pubblicazione di cui al comma

3, fino al 31.12.2020 sono ridotti a 15 giorni, in analogia a quanto previsto dal D.L. n. 34/2020, recante disposizioni sulle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19.

Vecchio testo

Art. 77 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate all'amministrazione e presentate entro il termine perentorio fissato dal bando

- a) direttamente all'Archivio Generale;
- b) tramite posta elettronica certificata;
- c) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) mediante altre modalità che siano espressamente indicate nel bando.

La data di spedizione della domanda a mezzo raccomandata è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. In tal caso il bando potrà prevedere termini certi di ricezione, successivi alla data di scadenza del termine perentorio.

2. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso, riportando tutte le dichiarazioni che i candidati sono tenuti a fornire in base al bando e alle norme vigenti.

3. In tutte le fasi della procedura, l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o intempestive indicazioni da parte del concorrente, da disagi postali o telegrafici, dall'utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o disagi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Nuovo testo

Art. 77 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate all'amministrazione e presentate entro il termine perentorio fissato dal bando

- a) direttamente all'Archivio Generale;
- b) tramite posta elettronica certificata;
- c) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) mediante altre modalità che siano espressamente indicate nel bando.

La data di spedizione della domanda a mezzo raccomandata è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. In tal caso il bando potrà prevedere termini certi di ricezione, successivi alla data di scadenza del termine perentorio.

2. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso, riportando tutte le dichiarazioni che i candidati sono tenuti a fornire in base al bando e alle norme vigenti.

3. In tutte le fasi della procedura, l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o intempestive indicazioni da parte del concorrente, da disagi postali o telegrafici, dall'utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o disagi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 249 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020 le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le indicazioni contenute nel bando stesso.

Vecchio testo

Art. 81 - Adempimenti delle commissioni giudicatrici e dei segretari

1. La commissione giudicatrice deve, tra l'altro:

- a) prendere visione dell'elenco dei candidati e sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti nonché tra i componenti stessi;
- b) recepire i requisiti di ammissione previsti dal bando e procedere alla stessa ai sensi dell'art. 78;
- c) recepire i criteri generali di valutazione delle prove d'esame e dei titoli previsti dal bando e dall'allegato E della presente parte del regolamento;
- d) sulla base delle indicazioni del bando di selezione, preparare le prove di esame e curare l'effettuazione delle stesse, demandando al segretario ogni questione di tipo organizzativo e logistico;
- e) esaminare e valutare i titoli (qualora richiesti) dei candidati ai sensi dell'art. 85;
- f) provvedere alla valutazione delle prove di esame, con l'attribuzione di un voto collegiale, sulla base di criteri da definirsi nel verbale relativo alla prima seduta;
- g) provvedere alla redazione della graduatoria.

2. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi membri, compreso il segretario.

3. Il segretario della commissione, ovvero il segretario supplente o il segretario aggiunto, pur non partecipando ai lavori con diritto di voto deve, tra l'altro:

- a) contribuire all'ordinato svolgimento di tutte le operazioni concorsuali;
- b) fornire alla commissione l'adeguato supporto normativo e procedurale;
- c) provvedere alla custodia degli atti;
- d) curare i rapporti con i candidati;
- e) collaborare all'organizzazione tecnica delle prove di esame;
- f) custodire i plichi contenenti gli elaborati;
- g) redigere il puntuale verbale di ciascuna seduta della commissione.

Nuovo testo

Art. 81 - Adempimenti delle commissioni giudicatrici e dei segretari

1. La commissione giudicatrice deve, tra l'altro:

- a) prendere visione dell'elenco dei candidati e sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti nonché tra i componenti stessi;
- b) recepire i requisiti di ammissione previsti dal bando e procedere alla stessa ai sensi dell'art. 78;
- c) recepire i criteri generali di valutazione delle prove d'esame e dei titoli previsti dal bando e dall'allegato E della presente parte del regolamento;
- d) sulla base delle indicazioni del bando di selezione, preparare le prove di esame e curare l'effettuazione delle stesse, demandando al segretario ogni questione di tipo organizzativo e logistico;
- e) esaminare e valutare i titoli (qualora richiesti) dei candidati ai sensi dell'art. 85;

- f) provvedere alla valutazione delle prove di esame, con l'attribuzione di un voto collegiale, sulla base di criteri da definirsi nel verbale relativo alla prima seduta;
- g) provvedere alla redazione della graduatoria.
2. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi membri, compreso il segretario.
3. Il segretario della commissione, ovvero il segretario supplente o il segretario aggiunto, pur non partecipando ai lavori con diritto di voto deve, tra l'altro:
- a) contribuire all'ordinato svolgimento di tutte le operazioni concorsuali;
 - b) fornire alla commissione l'adeguato supporto normativo e procedurale;
 - c) provvedere alla custodia degli atti;
 - d) curare i rapporti con i candidati;
 - e) collaborare all'organizzazione tecnica delle prove di esame;
 - f) custodire i plichi contenenti gli elaborati;
 - g) redigere il puntuale verbale di ciascuna seduta della commissione.
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 249 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020 la commissione giudicatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Vecchio testo

Art. 83 - Preselezione

1. Le prove di concorso possono essere precedute da una fase di preselezione nei casi in cui il numero dei candidati risulti manifestamente elevato rispetto al numero dei posti messi a concorso.
La preselezione non costituisce prova d'esame, pertanto del relativo punteggio non si tiene conto nelle fasi successive della procedura.
2. La preselezione avviene, di norma, utilizzando test a risposta multipla, anche di tipo psicoattitudinale, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali definiti per la specifica posizione che si intende ricoprire. Possono altresì essere utilizzati strumenti idonei alla valutazione del potenziale.
3. La predisposizione dei test può essere affidata a soggetti terzi, specializzati e qualificati in materia di selezione del personale. Il soggetto affidatario, se richiesto, potrà anche gestire in proprio la fase di predisposizione, svolgimento e valutazione della preselezione, fornendo alla commissione giudicatrice l'elenco dei candidati con i relativi punteggi.
4. La procedura preselettiva, come sopra descritta, può essere utilizzata anche per l'ammissione dei candidati al corso nella fattispecie del corso-concorso.
5. Nei concorsi per l'accesso al profilo di agente di polizia municipale sono esentati dalla prova preselettiva i candidati che nei due anni precedenti alla data di scadenza del bando di concorso:
- abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio, anche non continuativi, senza demerito, con compiti operativi, nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nel Corpo Forestale dello Stato e nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
 - siano stati congedati, senza demerito, dalla ferma triennale o quinquennale delle Forze Armate;
 - abbiano terminato, senza demerito, la ferma biennale in qualità di ufficiale di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 - abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi, anche non continuativi, presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova in qualità di agente di polizia municipale.

Nuovo testo

Art. 83 - Preselezione

1. Le prove di concorso possono essere precedute da una fase di preselezione nei casi in cui il numero dei candidati risulti manifestamente elevato rispetto al numero dei posti messi a concorso. La prova preselettiva può essere organizzata su più turni e/o giorni, in relazione al numero dei candidati.
La preselezione non costituisce prova d'esame, pertanto del relativo punteggio non si tiene conto nelle fasi successive della procedura.
2. La preselezione, fino al 31.12.2020, in conformità a quanto disposto dal D.L. n. 34/2020, può essere svolta presso sedi decentrate, tenendo conto della provenienza geografica dei candidati, anche con l'utilizzo di tecnologia digitale, con l'esclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale. In tal caso le informazioni relative alla città di svolgimento della prova preselettiva, la data della prova medesima o, nel caso di svolgimento della stessa su più giorni, la data di inizio, sono comunicate, attraverso tecnologia digitale, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della preselezione. Il suddetto termine vale fino al 31.12.2020 anche nel caso di svolgimento presso sedi non decentrate.
3. La preselezione avviene, di norma, utilizzando test a risposta multipla, anche di tipo psicoattitudinale, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali definiti per la specifica posizione che si intende ricoprire. Possono altresì essere utilizzati strumenti idonei alla valutazione del potenziale.
4. La predisposizione dei test può essere affidata a soggetti terzi, specializzati e qualificati in materia di selezione del personale. Il soggetto affidatario, se richiesto, potrà anche gestire in proprio la fase di predisposizione, svolgimento e valutazione della preselezione, fornendo alla commissione giudicatrice l'elenco dei candidati con i relativi punteggi.
5. La procedura preselettiva, come sopra descritta, può essere utilizzata anche per l'ammissione dei candidati al corso nella fattispecie del corso-concorso.
6. Nei concorsi per l'accesso al profilo di agente di polizia municipale sono esentati dalla prova preselettiva i candidati che nei due anni precedenti alla data di scadenza del bando di concorso:
- abbiano prestato almeno 6 mesi di servizio, anche non continuativi, senza demerito, con compiti operativi, nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nel Corpo Forestale dello Stato e nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

- siano stati congedati, senza demerito, dalla ferma triennale o quinquennale delle Forze Armate;
- abbiano terminato, senza demerito, la ferma biennale in qualità di ufficiale di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi, anche non continuativi, presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova in qualità di agente di polizia municipale.

Vecchio testo

Art. 83 bis - Prova di efficienza fisica

1. I bandi di concorso per l'accesso ai profili di agente o funzionario di polizia municipale possono prevedere l'espletamento di una prova di efficienza fisica, da effettuarsi dopo l'eventuale prova preselettiva, e volta a verificare il possesso da parte dei candidati, delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo, prova consistente in prove atletiche, da specificare nel bando di concorso.

Nuovo testo

Art. 83 bis - Prova di efficienza fisica

1. I bandi di concorso per l'accesso ai profili di agente o funzionario di polizia municipale possono prevedere l'espletamento di una prova di efficienza fisica, da effettuarsi dopo l'eventuale prova preselettiva, e volta a verificare il possesso da parte dei candidati, delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo, prova consistente in prove atletiche, da specificare nel bando di concorso.

2. Per contrastare il fenomeno epidemiologico da Covid19, fino al 31.12.2020, in sostituzione delle prove fisiche, il bando di concorso può prevedere che il possesso dei requisiti di idoneità fisica siano da attestarsi con il certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera e/o con diverse modalità o parametri definiti dal bando medesimo.

Vecchio testo

Art. 88 - Svolgimento delle prove di esame. Principi generali

1. La comunicazione ai candidati del calendario delle prove scritte (che comunque non potranno essere effettuate nei giorni festivi o in caso di festività religiose cattoliche, ebraiche e valdesi) dovrà essere attuata, qualora il calendario non sia definito nel bando o reso noto con altre modalità dallo stesso stabilite, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'espletamento delle prove con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con documento firmato digitalmente, nei confronti dei candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione tramite lo stesso strumento o dichiarano in seguito tale volontà.

2. La comunicazione al candidato della prova orale dovrà essere effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'espletamento del colloquio di ciascun candidato. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con le modalità previste dal comma 1. La convocazione alla prova orale potrà riportare la votazione conseguita nelle prove scritte e – nel caso di concorsi per titoli ed esami – potrà altresì riportare il punteggio attribuito in esito alla valutazione dei titoli che, comunque, dovrà essere reso noto ai candidati anche con modalità diverse prima dell'inizio del colloquio. La comunicazione al candidato delle date relative alla/e prova/e scritta/e ed orale potrà avvenire contestualmente.

3. La valutazione delle prove di esame è effettuata collegialmente dalla commissione, pena l'invalidità della procedura. Non sono ammessi voti attribuiti in modo provvisorio.

4. L'identificazione dei candidati che hanno superato o meno la/e prova/e scritta/e deve avvenire esclusivamente al termine della valutazione di tutti gli elaborati.

Nuovo testo

Art. 88 - Svolgimento delle prove di esame. Principi generali

1. La comunicazione ai candidati del calendario delle prove scritte (che comunque non potranno essere effettuate nei giorni festivi o in caso di festività religiose cattoliche, ebraiche e valdesi) dovrà essere attuata, qualora il calendario non sia definito nel bando o reso noto con altre modalità dallo stesso stabilite, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'espletamento delle prove con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con documento firmato digitalmente, nei confronti dei candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione tramite lo stesso strumento o dichiarano in seguito tale volontà.

2. Le prove scritte possono essere organizzate su più turni e/o giorni, in relazione al numero dei candidati, anche immediatamente dopo l'eventuale prova preselettiva. In ogni caso si procederà alla valutazione delle prove scritte esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano conseguito l'ammissione alle prove scritte a seguito della preselezione.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 249 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020 le prove scritte possono essere svolte presso sedi decentrate, tenendo conto della provenienza geografica dei candidati, anche con l'utilizzo di tecnologia digitale, con l'esclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale. In tal caso le informazioni relative alla città di svolgimento della/e prova/e scritta/e, la data della/e prova/e medesima/e o, nel caso di svolgimento della/e stessa/e su più giorni, la data di inizio, sono comunicati, attraverso tecnologia digitale, almeno 10 giorni prima. Il suddetto termine vale fino al 31.12.2020 anche nel caso di svolgimento presso sedi non decentrate.

4. La comunicazione al candidato della prova orale dovrà essere effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'espletamento del colloquio di ciascun candidato. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con le modalità previste dal comma 1.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 249 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020 la data di inizio delle prove orali viene comunicata, attraverso tecnologia digitale, almeno 10 giorni prima.

6. La convocazione alla prova orale potrà riportare la votazione conseguita nelle prove scritte e – nel caso di concorsi per titoli ed esami – potrà altresì riportare il punteggio attribuito in esito alla valutazione dei titoli che, comunque, dovrà essere reso noto ai candidati anche con modalità diverse prima dell'inizio del colloquio.

La comunicazione al candidato delle date relative alla/e prova/e scritta/e ed orale potrà avvenire contestualmente.

7. La valutazione delle prove di esame è effettuata collegialmente dalla commissione, pena l'invalidità della procedura. Non sono ammessi voti attribuiti in modo provvisorio.

8. L'identificazione dei candidati che hanno superato o meno la/e prova/e scritta/e deve avvenire esclusivamente al termine della valutazione di tutti gli elaborati.

Vecchio testo

Art. 90 - Svolgimento della prova orale

1. La prova orale deve essere espletata alla presenza di tutta la commissione. Qualora un commissario debba assentarsi dall'aula si dovrà sospendere la seduta sino al rientro del medesimo, dandone atto a verbale.

2. La prova orale deve tenersi in un'aula aperta al pubblico per consentire a chiunque la possibilità di assistere alle operazioni concorsuali, con esclusione del momento in cui viene espressa la valutazione nei confronti dei candidati.

3. Qualora la presenza del pubblico possa costituire oggettivo impedimento all'ordinato svolgimento delle operazioni o, comunque, sussistano motivi di sicurezza, la commissione può decidere di limitare l'accesso ad un numero determinato di persone o di allontanare una o più persone presenti nell'aula del colloquio.

4. La prova orale consiste in un colloquio individuale.

5. La Commissione giudicatrice, richiamati i criteri di cui all'art. 81, comma 1, lettera f), stabilisce i quesiti da porre ai singoli candidati nelle materie di esame immediatamente prima di ciascuna sessione di prova orale, sottoponendoli poi ai candidati previa estrazione a sorte.

6. La Commissione può valutare la possibilità di far precedere la prova orale da una discussione sulle prove scritte e/o sul curriculum professionale di ciascun candidato.

7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Nuovo testo

Art. 90 - Svolgimento della prova orale

1. La prova orale deve essere espletata alla presenza di tutta la commissione. Qualora un commissario debba assentarsi dall'aula si dovrà sospendere la seduta sino al rientro del medesimo, dandone atto a verbale.

2. La prova orale deve tenersi in un'aula aperta al pubblico per consentire a chiunque la possibilità di assistere alle operazioni concorsuali, con esclusione del momento in cui viene espressa la valutazione nei confronti dei candidati.

3. In caso di svolgimento in presenza della prova orale, qualora ~~la presenza del~~ il pubblico presente possa costituire oggettivo impedimento all'ordinato svolgimento delle operazioni o, comunque, sussistano motivi di sicurezza o di ordine sanitario, la commissione può decidere di limitare l'accesso ad un numero determinato di persone o di allontanare una o più persone presenti nell'aula del colloquio, pur garantendo la pubblicità della seduta.

4. La prova orale consiste in un colloquio individuale.

5. La Commissione giudicatrice, richiamati i criteri di cui all'art. 81, comma 1, lettera f), stabilisce i quesiti da porre ai singoli candidati nelle materie di esame immediatamente prima di ciascuna sessione di prova orale, sottoponendoli poi ai candidati previa estrazione a sorte.

6. La Commissione può valutare la possibilità di far precedere la prova orale da una discussione sulle prove scritte e/o sul curriculum professionale di ciascun candidato.

7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

8. In conformità a quanto disposto dall'art. 249 del D.L. n. 34/2020, fino al 31.12.2020 la prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

11/06/2020

DGC-2020-126 III PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2020

11/06/2020

DGC-2020-125 RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORNIGLIANO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE PER ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI ASSET SMART CITIES TRA AUTODESK, COMUNE DI GENOVA E SVILUPPO GENOVA

Premesso che:

- il Comune di Genova ha specifica mappatura in cui sono catalogati i tracciati delle sottoutenze su tutto il territorio;
- tale mappatura, i cui dati sono forniti dai gestori delle sottoutenze, risulta indicativa della situazione reale e quando si rende necessario conoscerne la specifica e corretta collocazione è opportuno effettuare sondaggi e rilievi;

- nei mesi scorsi la società Autodesk Srl si è proposta all'Amministrazione comunale per una collaborazione a titolo gratuito, al fine di realizzare un Progetto Pilota per la mappatura informatica dei sottoservizi in una via di Genova, con sistemi di realtà virtuale e realtà aumentata con dispositivi appositi. La rappresentazione avverrà tramite l'utilizzo di software Autodesk;
- nel corso del primo incontro con i rappresentanti del Comune, la Società Autodesk ha proposto via Cornigliano quale Progetto Pilota perché in atto la Riqualificazione dell'intero asse;
- i lavori di riqualificazione fanno capo a Sviluppo Genova, quale Stazione Appaltante;
- si è tenuta quindi una seconda riunione, presenti anche rappresentanti di Sviluppo Genova, al fine di prospettare loro le necessità e chiedere la disponibilità di collaborazione;
- Sviluppo Genova si è resa disponibile a fornire i dati digitali in loro possesso, utili all'informatizzazione, ed anche eventualmente integrati da rilevamenti in corso d'opera e per quanto visibile senza prevedere ulteriori scavi, poiché non tutte le reti presenti in sottosuolo sono interessate da sostituzione o modifica;
- la società Autodesk ha garantito che tutte le attività svolte direttamente da loro e dai propri collaboratori saranno senza alcun onere per il Comune e per Sviluppo Genova;
- il Comune e Sviluppo Genova si impegnano a non divulgare il materiale consegnato da Autodesk inerente il Progetto Pilota, prima della presentazione ufficiale da parte della stessa Autodesk;
- la tempistica indicativa concordata prevede la consegna del Progetto Pilota finale nel settembre 2020;
- il Modello di realizzazione del Progetto Pilota è di proprietà di Autodesk, che fornirà al Comune di Genova e a Sviluppo Genova una licenza gratuita, perpetua e non esclusiva per il suo utilizzo;
- il suddetto "Accordo di Cooperazione", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, non comporta alcun onere a carico del bilancio del Comune di Genova;

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'"Accordo di Cooperazione per attività propedeutiche alla realizzazione di Asset Smart Cities tra Autodesk, Comune di Genova e Sviluppo Genova", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sindaco o a suo Assessore delegato, di sottoscrivere il sopraccitato "Accordo di Cooperazione per attività propedeutiche alla realizzazione di Asset Smart Cities tra Autodesk, Comune di Genova e Sviluppo Genova" con le modalità previste all'art. 15 com.2bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
3. di dare atto che il suddetto "Accordo di Cooperazione" non comporta oneri a carico del Bilancio del Comune di Genova, poiché quanto concordato è senza alcun onere per il Comune e per Sviluppo Genova;

11/06/2020

DGC-2020-124 PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TORRENTE CHIARAVAGNA – ULTIMO LOTTO: COMPLETAMENTO SOTTOMURAZIONI E ABBASSAMENTO ALVEO". APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

11/06/2020

DGC-2020-123 PROCEDURE DI ESECUZIONE E DI ESPROPRIAZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000

11/06/2020

DGC-2020-122 INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE FRA SVILUPPO GENOVA S.P.A. ED I.R.E. S.P.A.

Premesso che:

- I.R.E. S.p.A. (in seguito anche solo "I.R.E."), costituita nel 2014 a seguito della fusione di A.R.R.ED.,A.R.E. e Infrastrutture Liguria, opera come società *in house* della Regione Liguria e del Comune di Genova, prestando la propria attività anche in favore degli altri Enti pubblici soci. La società si occupa di pianificazione ed efficientamento energetico, di programmazione e gestione di interventi su infrastrutture di interesse regionale, di riqualificazione urbana, edilizia residenziale sociale e scolastica, di sviluppo di progetti per l'acquisizione e la gestione di finanziamenti europei. Svolge inoltre la funzione di stazione appaltante e di centrale di committenza per i soci. Dal 2017 I.R.E. è proprietaria di un compendio immobiliare sito nel centro storico di Genova, destinato principalmente a residenze universitarie. Dal 2018, infine, la Società ha acquisito un ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici;

- l'assetto societario di I.R.E. è così composto:

1. F.I.L.S.E., 92,16% del capitale sociale;
2. ARTE Genova, 1,77%;
3. Provincia di Savona, 1,44%;
4. Comune di Savona, 0,81%;
5. Arte Savona, 0,57%;
6. ARTE La Spezia, 0,48%;
7. ARTE Imperia, 0,37%;

8. Università di Genova, 0,33%;
9. CCIAA delle Riviera, 0,30%;
10. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 0,15%;
11. CCIA di Genova, 0,12%;
12. Comune della Spezia, 0,08%;
13. Altri 27 Comuni liguri (tra cui il Comune di Genova), 0,74%;

- il Comune di Genova ha stipulato con F.I.L.S.E., la Provincia di Savona, i Comuni di Savona, Sarzana e Portovenere, l'Università di Genova, ARTE di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, l'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale appositi patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto su I.R.E.;

- con D.G.R. n. 510/17, la Regione Liguria ha attribuito a I.R.E. il ruolo di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza per gli interventi in materia di opere pubbliche e infrastrutture di interesse strategico, per gli interventi sovvenzionati con fondi regionali, nazionali e/o europei, per gli interventi in ambito di infrastrutture viarie e a tutela del territorio, per l'attività di committenza ausiliarie in materia di servizi energetici delle ASL;

- Sviluppo Genova S.p.A (48,5% del Comune di Genova e 2,5% di AMIU S.p.A.) originariamente costituita sotto la denominazione di Ponente Sviluppo, si occupa della dismissione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali nel ponente genovese, seguendo l'intero ciclo dei necessari interventi. La Società svolge inoltre attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche a supporto del Comune di Genova e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché di gestione integrata di servizi legati alla gestione di compendi immobiliari;

- la compagine societaria di Sviluppo Genova è così composta:

- 1) Comune di Genova, 48,5% del capitale sociale;
- 2) Banca Carige S.p.A., 15%;
- 3) C.C.I.A.A. Genova, 10%;
- 4) F.I.L.S.E. S.p.A., 6%;
- 5) Banco BPM Gruppo Bancario, 5%;
- 6) Aeroporto di Genova S.p.A., 4%;
- 7) So. Fin. Coop S.r.l., 3%;
- 8) Confindustria Genova, 3%;
- 9) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., 3%;
- 10) A.M.I.U. S.p.A., 2,5%

- Atteso che, con nota del 31/12/2019, la Regione Liguria si è fatta promotrice, anche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2020, di una proposta di aggregazione I.R.E. - Sviluppo Genova secondo le modalità meglio descritte nello studio di fattibilità allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- Rilevato che lo studio di fattibilità di cui sopra prospetta un'aggregazione fra I.R.E. e Sviluppo Genova articolata in due fasi così strutturate:

-FASE 1: cessione da parte di Sviluppo Genova a I.R.E. del ramo d'azienda relativo alle attività tecniche al valore determinato attraverso un'apposita *due diligence*, previo svolgimento della consultazione sindacale di cui all'art. 47 della l. n. 428/1990;

-FASE 2: deliberazione da parte di I.R.E. di un aumento di capitale senza diritto di opzione di cui all'art. 2441, co. 4 c.c. riservato ai soli soci pubblici di Sviluppo Genova, da liberare tramite il conferimento delle azioni di quest'ultima da essi detenute, previa stesura di una perizia sul valore delle azioni di Sviluppo Genova conferite a I.R.E. a opera di un esperto designato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. o da un esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343 *ter* c.c.;

Rilevato che all'esito dell'operazione di aggregazione sopradescritta:

- Sviluppo Genova rimarrà titolare dei complessi immobiliari (in particolare: l'ex cantiere di Voltri; le aree industriali c.d. "ex Colisa"; le aree industriali di Ronco Scrivia), delle operazioni correlate e dei relativi finanziamenti, proseguendo nell'attività di valorizzazione e operando ai fini del completamento del processo di dismissione degli *asset* di proprietà;

- I.R.E. assicurerà a Sviluppo Genova il necessario service in termini di attività amministrative e di supporto;

- si determinerà un riassetto della compagine azionaria di I.R.E. in cui F.I.L.S.E. e il Comune di Genova saranno titolari della maggioranza relativa del capitale sociale;

Rilevato che, all'esito della integrazione, I.R.E. continuerà ad operare secondo il modello dell'*in house providing* come centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. i) del d.lgs. n. 50/16 e delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e come Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante ai sensi della l. n. 136/2010, ricevendo affidamenti diretti: in quanto società *in house*, da F.I.L.S.E. (e dai soggetti soci di quest'ultima), dagli Enti pubblici soci e da altre società *in house* dei propri soci pubblici, dal Comune di Genova e dalle sue società *in house*; in quanto Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 2, co. 1 della L.R. n. 6/2011, dalla Regione Liguria e dalle sue società *in house*, dagli Enti del settore regionale allargato, dagli Enti strumentali;

quale articolazione funzionale della SUAR ai sensi dell'art. 18, co. 5 della L.R. n. 41/14, dai soggetti del settore regionale allargato, dagli Enti strumentali e dalle società *in house* della Regione, nonché da Pubbliche Amministrazioni e dalle Autorità Portuali aventi sede nel territorio ligure;

Atteso inoltre che la verifica di fattibilità economica dell'aggregazione in oggetto ha prodotto un esito positivo, come risulta dalla tabella riportata a pagina 14 dell'allegato studio di fattibilità. Infatti a fronte dell'assunto di acquisizione delle nuove commesse - in particolare da parte dei Soci - necessarie per completare il programma delle attività per il periodo 2020-2022 si prevede che la progettata integrazione produca (i) un contenimento delle spese generali per i servizi di cui le due società fruiscono (a titolo di esempio: servizi assicurativi, di manutenzione, legali, fiscali), determini (ii) un risparmio attraverso la riunione degli uffici in un'unica sede, con conseguente diminuzione dei costi rappresentati dai canoni di locazione ed (iii) una diminuzione dei costi complessivi degli organi sociali;

DELIBERA

di dare mandato a Filse e alla Società Sviluppo Genova ad avviare tutte le attività propedeutiche alla realizzazione del processo di integrazione tra Sviluppo Genova S.p.A. e I.R.E. S.p.A. da realizzarsi secondo le modalità descritte nello studio di fattibilità allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; di formulare l'indirizzo al management di Sviluppo Genova di procedere all'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo alle attività tecniche, al valore determinato attraverso l'apposita *due diligence* disposta da un soggetto terzo indipendente da nominarsi a cura di Filse S.p.a o di Ire S.p.a,e previo svolgimento della consultazione sindacale di cui all'art. 47 della l. n. 428/1990 (FASE 1);

di dare mandato a Filse e alla Società Sviluppo Genova a presentare il progetto di integrazione di cui alla FASE 2, comprensivo della perizia sul valore delle azioni di Sviluppo Genova da conferite a I.R.E. a titolo di aumento di capitale sociale riservato ai soci pubblici di Sviluppo Genova, ad opera di un esperto designato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. o da un esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343 *ter* c.c., per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 20 del Dlgs 175/2016;

11/06/2020

DGC-2020-121 MUSEO DELLA CITTÀ DI GENOVA – GENOA CITY MUSEUM CUP (B39G19000220002) - MOGE (20335) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Premesso che:

- in data 26 settembre 2017 sono state illustrate al Consiglio Comunale le "Linee Programmatiche" che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco e che tra le priorità individuate nella Sezione 5.2 "La Genova della Cultura" è ricompresa l'istituzione di un museo multimediale della città di grande attrazione turistica, per riscoprire la storia di Genova e i grandi personaggi che qui sono nati, hanno abitato o vissuto;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14/02/2019 è stato approvato lo schema di protocollo quadro "tra il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo, per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020";

- con Delibera della Giunta Comunale n. 192 del 04/07/2019 la Civica Amministrazione ha provveduto all'approvazione del progetto per la realizzazione del Museo della Città di Genova – Genoa History Visitor Center, quale piattaforma per la valorizzazione delle istituzioni museali e culturali della città;

- la sede della nuova struttura, è stata individuata nella "Loggia dei Banchi", detta anche "della Mercanzia", edificio di importante valore storico e culturale sito nel centro storico della città;

- per ottemperare agli specifici indirizzi per il Museo in oggetto, di cui alla già citata DGC 2019-192, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva 2019-188.0.0.-67, parzialmente rettificata con determina dirigenziale della medesima Direzione n. 2019-188.0.0.-75, si è provveduto all'indizione di procedura aperta telematica, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per il conferimento in appalto del servizio di progettazione a livello di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e diagnosi energetica per la realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum;

- la procedura selettiva si è conclusa con provvedimento della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva n° 2019-188.0.0.-124 di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti: Migliore & Servetto Architetti Associati / Arch. Paolo Andrea Raffetto / Pizzorni Luca / Messico Alberto / STUDIO PRD Paese Romelli Damonte / Arch. Nicola Valentino Canessa / Arch. Maddalena Piccini / INGLOBE TECHNOLOGIES SRL;

- il costo quantificato per le opere in oggetto, come da Stima Sommaria dei Costi e Quadri Economici, come di seguito riportati, e allegati come parte integrante della presente Deliberazione, ammonta a complessivi euro 2.688.371,91 di cui euro 1.600.000,00 per un primo lotto, euro 340.000,00 per un secondo lotto finalizzato all'implementazione della componente di allestimento ed euro 748.371,91 per un terzo ed ultimo lotto di implementazione della superficie espositiva;

- l'intervento è previsto nel Programma Triennale 2020-2022, adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020 e successivamente adeguato con D.C.C. n. 26 del 21/4/2020, nell'annualità 2020, con il titolo "Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City" (MOGE n. 20335) per l'importo complessivo di euro 1.600.000,00 (di cui euro 133.079,99 impegnati nel 2019 per spese di progettazione, euro 366.920,01 per i quali è stata inoltrata richiesta di variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici ed euro 1.100.000,00 di fondo vincolato 2020);

- la spesa di euro 1.600.000,00 verrà finanziata mediante finanziamento della Compagnia di San Paolo nell'ambito della "Convenzione quadro con il Comune di Genova per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020";

DELIBERA

- di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "MUSEO DELLA CITTÀ DI GENOVA – GENOA CITY MUSEUM" (MOGE 20335) ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo di euro 2.688.371,91 come da Quadri Economici allegati al presente provvedimento, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Progettisti: Migliore & Servetto Architetti Associati / Arch. Paolo Andrea Raffetto / Pizzorni Luca / Messico Alberto / STUDIO PRD Paese Romelli Damonte / Arch. Nicola Valentino Canessa / Arch. Maddalena Piccini / INGLOBE TECHNOLOGIES SRL, e composto dagli elaborati citati in narrativa, costituenti parte integrante del presente provvedimento;

03/06/2020

DGC-2020-120 MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

DELIBERA

1) di approvare le modifiche all'art. 12, comma 1, e all'art. 13, comma 2, del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 19 aprile 2017 n. 56, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare altresì le modifiche di cui all'articolo 3 bis relative all'introduzione di un cronoprogramma per la realizzazione delle attività necessarie per l'esecuzione delle opere e lavori pubblici e all'attribuzione dell'incentivo ai dipendenti interessati a seguito di positiva verifica del rispetto del citato cronoprogramma, le conseguenti modifiche di cui agli artt. 6 e 8 e le modifiche dell'articolo 12 relativo all'entrata in vigore delle stesse;

Nuovo testo

Art. 3 bis Cronoprogramma delle attività

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a lavori o opere pubbliche, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta comunale, è corredato da un cronoprogramma relativo ai livelli successivi di progettazione, alle fasi della procedura di gara per l'assegnazione dell'esecuzione delle stesse, alle tempistiche di esecuzione dei lavori, fino al rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi.

L'attribuzione dell'incentivo ai dipendenti interessati è subordinata alla positiva verifica del rispetto del citato cronoprogramma, tenuto anche conto di eventuali ritardi derivanti da cause di forza maggiore non imputabili ai dipendenti.

Vecchio testo

Art. 6 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo.

Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Il responsabile di struttura e il responsabile del procedimento, certificato l'impegno effettivo di lavoro dei singoli dipendenti e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, trasmettono alla Direzione del personale i dati necessari per la liquidazione.

La liquidazione dei compensi avviene con cadenze annuali secondo quanto stabilito dall'art. 9.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo percentuale stabilito dalla norma rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi. Per trattamento annuo lordo s'intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a: prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate totalmente o parzialmente a soggetti esterni incrementano per intero e in modo proporzionale il fondo. Nel caso in cui una attività/fase venga svolta parzialmente da un dipendente, il cui svolgimento è certificato secondo il comma 3, l'incentivo di suddetta attività/fase sarà ridotto delle seguenti percentuali:

- riduzione quota "ufficio direzione lavori" se direttore lavori esterno: 0,40

- riduzione quota “coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “ se esterno: 0,40
- riduzione se collaudatore statico/tecnico amministrativo esterno:0,40
- la quota parte relativa a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, essendo lo stesso escluso ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Codice dalla ripartizione dell’incentivo, incrementano per una quota pari al 80% e in modo proporzionale alle funzioni tecniche svolte il fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche.

Se il RUP è dirigente, pertanto non beneficia dell’incentivo, la quota parte può essere da questi ripartita tra i dipendenti dei gruppi di lavoro fino ad un massimo dell’8% ovvero, in caso di assenza di collaboratori, dev’essere destinata al fondo per l’innovazione.

Nuovo testo

Art. 6 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell’incentivo.

Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l’importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l’accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell’opera o l’acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dagli artt. 3 bis e 8 del presente regolamento.

Il responsabile di struttura e il responsabile del procedimento, certificato l’impegno effettivo di lavoro dei singoli dipendenti e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, trasmettono alla Direzione del personale i dati necessari per la liquidazione.

La liquidazione dei compensi avviene con cadenze annuali secondo quanto stabilito dall’art. 9.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l’importo percentuale stabilito dalla norma rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all’anno di maturazione degli incentivi. Per trattamento annuo lordo s’intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Le quote parte dell’incentivo corrispondenti a: prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate totalmente o parzialmente a soggetti esterni incrementano per intero e in modo proporzionale il fondo. Nel caso in cui una attività/fase venga svolta parzialmente da un dipendente, il cui svolgimento è certificato secondo il comma 3, l’incentivo di suddetta attività/fase sarà ridotto delle seguenti percentuali:

- riduzione quota “ufficio direzione lavori” se direttore lavori esterno: 0,40
- riduzione quota “coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “ se esterno: 0,40
- riduzione se collaudatore statico/tecnico amministrativo esterno:0,40
- la quota parte relativa a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, essendo lo stesso escluso ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Codice dalla ripartizione dell’incentivo, incrementano per una quota pari al 80% e in modo proporzionale alle funzioni tecniche svolte il fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche.

Se il RUP è dirigente, pertanto non beneficia dell’incentivo, la quota parte può essere da questi ripartita tra i dipendenti dei gruppi di lavoro fino ad un massimo dell’8% ovvero, in caso di assenza di collaboratori, dev’essere destinata al fondo per l’innovazione.

Vecchio testo

Art. 8 Penalità per errori e ritardi.

1. Sulla base dei tempi di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, riportati sui singoli contratti, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti riduzioni:

- ritardi fino al 10% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: nessuna riduzione;
- ritardi dal 10% al 20% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 20% dell’incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a);
- ritardi dal 20% al 30% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 30% dell’incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- ritardi dal 30% al 40% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari al 40% dell’incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- ritardi dal 40% al 50% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari al 50% dell’incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d);

2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera, lavoro, servizio o fornitura, depurato dal ribasso d’asta offerto, sono applicate le seguenti riduzioni:

- incremento dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;
- incremento dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 20%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);

- c) incremento dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 30%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- d) incremento dei costi dal 30% al 40%: riduzione dell'incentivo pari al 40%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) incremento dei costi dal 40% al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d).
3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi, sono applicate le seguenti riduzioni: a) incremento dei tempi e dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;
- b) incremento dei tempi e dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 24%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);
- c) incremento dei tempi e dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 31%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- d) incremento dei tempi e dei costi dal 30% al 40%: riduzione dell'incentivo pari al 44%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) incremento dei tempi e dei costi dal 40% al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d).
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti possono essere disapplicate, su richiesta del R.U.P. e del Dirigente preposto, mediante esaustiva relazione, solo con provvedimento motivato del Direttore, in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile all'attività del personale; sono in ogni caso disapplicate le riduzioni di cui al comma 1, qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.
5. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1 e 3, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Qualora le singole attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 1 o con gravi errori che abbiano comportato la necessità di varianti o incrementi di spesa in percentuale superiore al 50%, l'incentivo non verrà corrisposto nei confronti del responsabile del ritardo o dell'errore. In questo caso, il direttore o il dirigente responsabile, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti.
8. Nei casi contemplati dal presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto in modo indebito.

Nuovo testo

Art. 8 Penalità per errori e ritardi.

1. Sulla base dei tempi di esecuzione dei lavori servizi o forniture, riportati sui singoli contratti, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti riduzioni:
- a) ritardi fino al 10% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: nessuna riduzione;
- b) ritardi dal 10% al 20% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 20% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a);
- c) ritardi dal 20% al 30% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 30% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- d) ritardi dal 30% al 40% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari al 40% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) ritardi dal 40% al 50% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari al 50% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d);
2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera, lavoro, servizio o fornitura, depurato dal ribasso d'asta offerto, sono applicate le seguenti riduzioni:
- a) incremento dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;
- b) incremento dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 20%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);
- c) incremento dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 30%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- d) incremento dei costi dal 30% al 40%: riduzione dell'incentivo pari al 40%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) incremento dei costi dal 40% al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d).
3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi, sono applicate le seguenti riduzioni, in quanto compatibili con il disposto dell'art.3bis:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;
- b) incremento dei tempi e dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 24%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);
- c) incremento dei tempi e dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 31%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
- d) incremento dei tempi e dei costi dal 30% al 40%: riduzione dell'incentivo pari al 44%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);
- e) incremento dei tempi e dei costi dal 40% al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d).

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti possono essere disapplicate, su richiesta del R.U.P. e del Dirigente preposto, mediante esaustiva relazione, solo con provvedimento motivato del Direttore, in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile all'attività del personale; sono in ogni caso disapplicate le riduzioni di cui al comma 1, qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.

5. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1 e 3, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

7. Qualora le singole attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 1 o con gravi errori che abbiano comportato la necessità di varianti o incrementi di spesa in percentuale superiore al 50%, l'incentivo non verrà corrisposto nei confronti del responsabile del ritardo o dell'errore. In questo caso, il direttore o il dirigente responsabile, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti.

8. Nei casi contemplati dal presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto in modo indebito.

Vecchio testo

Art. 12 Entrata in vigore

1 Le norme di cui al presente regolamento si applicano, per quanto concerne la definizione dei destinatari ed i criteri di ripartizione dell'incentivo, a tutti i servizi e le forniture per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati nel periodo compreso fra il 01.01.2018 ed il 18.04.2019 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati entro il medesimo lasso temporale ed ai lavori per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati nel periodo compreso fra il 19.04.2016 ed il 18.04.2019 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati entro il medesimo lasso temporale .

2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

Nuovo testo

Art. 12 Entrata in vigore

1 Le norme di cui al presente regolamento si applicano, per quanto concerne la definizione dei destinatari ed i criteri di ripartizione dell'incentivo, a tutti i servizi e le forniture per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati nel periodo compreso fra il successivamente al 01.01.2018 ed il 18.04.2019 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati entro il medesimo lasso temporale successivamente al 01.01.2018 ed ai lavori per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati nel periodo compreso fra il successivamente al 19.04.2016 ed il 18.04.2019 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati entro il medesimo lasso temporale successivamente al 19.04.2016 . 1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 bis si applicano a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Vecchio testo

Art. 13 Disposizioni Finali e Transitorie

1. Per il periodo antecedente al 31.12.2018 gli incentivi potranno essere liquidati nei limiti di quanto accantonato nei rispettivi quadri economici.

2. Per quanto concerne la definizione dei destinatari degli incentivi ed i relativi criteri di ripartizione dell'incentivo riferiti a lavori, servizi o forniture in relazione ai quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 18.04.2019 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati successivamente a detta data, si rinvia a successiva regolamentazione in conformità alla normativa vigente.

3. Qualora in esito alle risultanze delle Autorità competenti e/o ad eventuali pronunce giurisprudenziali definitive si evidenziasse una diversa data di applicazione del predetto regolamento rispetto a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, l'Amministrazione procederà ad adeguare la disposizione regolamentare di cui sopra e a darvi applicazione.

Nuovo testo

Art. 13 Disposizioni Finali e Transitorie

1. Per il periodo antecedente al 31.12.2018 gli incentivi potranno essere liquidati nei limiti di quanto accantonato nei rispettivi quadri economici.

2. Qualora in esito alle risultanze delle Autorità competenti e/o ad eventuali pronunce giurisprudenziali definitive si evidenziasse una diversa data di applicazione del predetto regolamento rispetto a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, l'Amministrazione procederà ad adeguare la disposizione regolamentare di cui sopra e a darvi applicazione.

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 113 "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 23/5/2019 In vigore dal 16/06/2019

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche in attuazione dell'art. 113 "incentivi per funzioni tecniche" del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Sommario

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione.	4
Art. 2 Costituzione e accantonamento del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e per l'innovazione.	5
Art. 3 Individuazione del gruppo di lavoro.	7
Art. 3 bis Cronoprogramma delle attività	8
Art. 4 Ripartizione dell'incentivo.	8
Art. 5 Incentivi per attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante per conto di altri enti o società	9
Art. 6 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo.	10
Art. 7 Fondo per l'innovazione.	10
Art. 8 Penalità per errori e ritardi.	11
Art. 9 Liquidazione dell'incentivo.	12
Art. 10 Controllo di regolarità amministrativa e contabile.	12
Art. 11 Informazione e confronto.	13
Art. 12 Entrata in vigore	13
Art. 13 Disposizioni Finali e Transitorie	13

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione.

Il presente regolamento disciplina, i criteri e le modalità di quantificazione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante per le attività di:

- programmazione della spesa per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione, espletamento e controllo delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero certificazione di regolare esecuzione nonché collaudo statico nel caso di lavori o nel caso di servizi e forniture verifica di conformità.

Per ogni contratto di lavori, beneficiano dell'incentivazione:

- il responsabile del procedimento;
- il tecnico che, in qualità di incaricato formale dell'attività di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal Codice, assume la responsabilità dell'attività di verifica del progetto, firmando i relativi documenti;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati e ispettori di cantiere incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della certificazione di regolare esecuzione;
- i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni,

documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dei lavori alla loro contabilizzazione e al collaudo.
- il personale amministrativo della Stazione Unica Appaltante del comune incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.

Per ogni contratto relativo alla fornitura di beni o servizi, beneficiano dell'incentivazione:

- il responsabile del procedimento;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione dell'esecuzione, firmando i relativi documenti ed elaborati;
- il tecnico incaricato delle operazioni di verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione;
- i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della direzione dell'esecuzione o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dell'esecuzione alla contabilizzazione e al collaudo.
- il personale amministrativo della Stazione Unica Appaltante del comune incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.

Art. 2 Costituzione e accantonamento del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e per l'innovazione.

1. Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 113 del Codice, per la corresponsione dell'incentivo è costituito, a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori servizi e forniture, uno specifico fondo.

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e delle eventuali opere in economia, I.V.A. esclusa, senza che in detto calcolo si considerino eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali dovuti, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è quantificato in fase di progettazione e inserito nel quadro economico.

L'impegno di spesa è assunto, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro, fornitura o servizio con atto del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre e responsabile del relativo centro di costo.

2. Detto importo confluisce in detto fondo nella quota dell'80% ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità di cui all'art. 4 tra i soggetti nello stesso indicati. La restante quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. Per i lavori, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera nn) del Codice, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale.

Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:

l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

lo svolgimento di una procedura di gara

l'importo del lavoro superiore a 40.000 euro

Per i lavori di importo inferiore a 100.000,00 (centomilavirgolazero) Euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Tale percentuale da applicare è determinata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, con la seguente formula:

$$P = (K + Z) / 2,$$

dove P è la percentuale risultante

dove K è il coefficiente, inversamente proporzionale, rapportato all'entità (ammontare a base di gara) secondo

la seguente tabella:

IMPORTO fino alla cui concorrenza si applica l'aliquota		COEFFICIENTE
importo inferiore a 5 milioni di Euro	K=	2,00
pari a 5 milioni di Euro e inferiore a 10 milioni di Euro	1,70
pari 10 milioni di Euro e inferiore a 20 milioni di Euro	1,50
pari o superiore a 20 milioni di Euro	1,20

mentre Z è il coefficiente, direttamente proporzionale, rapportato alla complessità ed è correlato ai seguenti fattori, suddivisi in quattro gruppi principali:

- vincoli storico-ambientali, vincoli architettonici, vincoli idrogeologici, vincoli derivanti dal superamento delle barriere architettoniche/accessibilità;
- vincoli conseguenti al rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, antincendio e acustiche;
- strutture complesse, impianti tecnologici, opere speciali, risoluzione interferenze complesse;
- espropri, acquisizioni bonarie, concessioni demaniali, procedure approvative complesse.

Z vale 0,4 se sono assenti tutti i fattori di complessità; 0,8 se è presente uno dei quattro gruppi 1,2 se sono presenti due dei quattro gruppi; 1,6 se sono presenti tre dei quattro i gruppi; 2,00 se sono presenti tutti e quattro i gruppi. Per l'accertamento della presenza di un gruppo è sufficiente l'esistenza di un solo fattore di complessità.

L'esistenza dei suddetti fattori di complessità è individuata ed adeguatamente motivata dal R.U.P. Qualora il R.U.P. non rivesta qualifica dirigenziale, è attestata dal Direttore o dal Dirigente responsabile della struttura di riferimento.

4. Per le forniture e i servizi, come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera ss) del Codice, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale.

Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:

- l'inserimento dell'intervento nella programmazione annuale dei servizi e delle forniture.
- lo svolgimento di una procedura di gara
- l'importo del servizio o della fornitura superiore a 40.000 euro
- la nomina da parte del Rup del direttore dell'esecuzione.

Tale percentuale da applicare è determinata per gli importi pari o inferiori a 500mila Euro con la seguente formula

$$P = 2 * Z;$$


dove Z è il coefficiente binario (0,1) direttamente correlato alla presenza o assenza di fattori di complessità.

Tale percentuale da applicare è invece determinata per gli importi superiori a 500mila Euro in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, con la seguente formula:

$$P = (K + Z) / 2;$$

dove P è la percentuale risultante

dove K è il coefficiente inversamente proporzionale che rappresenta l'entità (ammontare a base di gara) secondo la seguente tabella:



mentre Z è il coefficiente, direttamente proporzionale, rapportato alla complessità ed è correlato ai seguenti fattori, suddivisi in quattro gruppi principali:

- vincoli storico-ambientali, vincoli architettonici, vincoli idrogeologici, vincoli derivanti dal superamento delle barriere architettoniche/accessibilità;
- vincoli conseguenti al rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, antincendio e acustiche;
- strutture complesse, impianti tecnologici, opere speciali, risoluzione interferenze complesse;
- espropri, acquisizioni bonarie, concessioni demaniali, procedure approvative complesse.

Z vale 0,4 se sono assenti tutti i fattori di complessità; 0,8 se è presente uno dei quattro gruppi 1,2 se sono presenti due dei quattro gruppi; 1,6 se sono presenti tre dei quattro i gruppi; 2,00 se sono presenti tutti e quattro i gruppi. Per l'accertamento della presenza di un gruppo è sufficiente l'esistenza di un solo fattore di complessità.

L'esistenza dei suddetti fattori di complessità è individuata ed adeguatamente motivata dal R.U.P. Qualora il R.U.P. non rivesta qualifica dirigenziale, è attestata dal Direttore o dal Dirigente responsabile della struttura di riferimento.

4. Per le forniture e i servizi, come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera ss) del Codice, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale.

Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:
 l'inserimento dell'intervento nella programmazione annuale dei servizi e delle forniture.
 lo svolgimento di una procedura di gara
 l'importo del servizio o della fornitura superiore a 40.000 euro

la nomina da parte del Rup del direttore dell'esecuzione.

Tale percentuale da applicare è determinata per gli importi pari o inferiori a 500mila Euro con la seguente formula

$$P = 2 * Z;$$


dove Z è il coefficiente binario (0,1) direttamente correlato alla presenza o assenza di fattori di complessità.

Tale percentuale da applicare è invece determinata per gli importi superiori a 500mila Euro in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, con la seguente formula:

$$P = (K + Z) / 2;$$

dove P è la percentuale risultante

dove K è il coefficiente inversamente proporzionale che rappresenta l'entità (ammontare a base di gara) secondo la seguente tabella:



mentre Z è il coefficiente, direttamente proporzionale, rapportato alla complessità ed è correlato ai seguenti fattori, suddivisi in quattro gruppi principali:

- appalti particolarmente complessi sotto il profilo merceologico e/o tecnologico per quanto concerne la natura delle forniture o del servizio;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- appalti caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi innovativi;
- appalti caratterizzati dalla necessità di elevate prestazioni.

Z vale 0,4 se sono assenti tutti i fattori di complessità; 0,8 se è presente uno dei quattro gruppi 1,2 se sono presenti due dei quattro gruppi; 1,6 se sono presenti tre dei quattro i gruppi; 2,00 se sono presenti tutti e quattro i gruppi.. Per l'accertamento della presenza di un gruppo è sufficiente l'esistenza di un solo fattore di complessità.

L'esistenza dei suddetti fattori di complessità è individuata ed adeguatamente motivata dal R.U.P. e, qualora il R.U.P. non rivesta qualifica dirigenziale, è attestata dal Direttore o dal Dirigente responsabile della struttura di riferimento.

Il valore della somma da destinare al fondo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro da realizzare per le percentuali di cui ai commi 2 e 3.

Nel caso di appalti misti si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.

Sia per servizi e forniture che per lavori il coefficiente K incide nel calcolo per aliquote in base alle soglie individuate.

Art. 3 Individuazione del gruppo di lavoro.

Il responsabile di struttura, con riferimento a ogni singolo intervento o commessa, determina, con proprio provvedimento, l'affidamento delle attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e garantendo un'opportuna rotazione del personale.

Il provvedimento, che individua i componenti del gruppo di lavoro, può essere adottato fino al momento della stipula del contratto del relativo appalto e può essere perfezionato fino al momento della redazione del collaudo.

Tale provvedimento deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura e il relativo programma di finanziamento;
- l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo determinato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare al gruppo di lavoro.

Il documento è sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e in tal modo ciascuno assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

La liquidazione dell'incentivo avviene con le modalità descritte dal successivo art. 6 del presente regolamento.

L'avvio del procedimento di attribuzione dell'incentivo è comunicato con apposito avviso sulla Intranet del Comune di Genova.


Art. 3 bis Cronoprogramma delle attività

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a lavori o opere pubbliche, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta comunale, è corredato da un cronoprogramma relativo ai livelli successivi di progettazione, alle fasi della procedura di gara per l'assegnazione dell'esecuzione delle stesse, alle tempistiche di esecuzione dei lavori, fino al rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi.

L'attribuzione dell'incentivo ai dipendenti interessati è subordinata alla positiva verifica del rispetto del citato cronoprogramma, tenuto anche conto di eventuali ritardi derivanti da cause di forza maggiore non imputabili ai dipendenti.

Art. 4 Ripartizione dell'incentivo.

Le somme destinate a incentivo, determinate secondo quanto disposto dall'art. 2, sono ripartite nelle varie fasi del processo di lavoro e tra le diverse figure professionali secondo le seguenti tabelle.



The image shows a screenshot of a PDF document titled "2020_DL_0000194_DELIBERA_DISPOSITIVO-1.pdf" opened in Adobe Acrobat Reader DC. The document contains a table titled "Tabella per lavori". The table has columns for "FASI", "%", and "soggetti". The "soggetti" column is split into two sub-columns. The table is as follows:

FASI	%	soggetti	
Programmazione della spesa e studi prefattibilità	8,00	Ufficio programmazione	
Funzioni del Responsabile Unico del procedimento	14,00 + 3,00 Qualora il RUP assommi altre funzioni max 8,00%	Rup e collaboratori (Max 14%)	Verificatore (Max 3%)
preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti	6,00	Stazione Unica Appaltante – Direzione Sistemi Informativi - Ragioneria	
Ufficio Direzione lavori (Uff. alta sorveglianza)	46,00 (23)	Direttore lavori Alto sorvegliante	Direttori operativi e ispettori di cantiere
Coordinamento sicurezza	10,00	Coordinatore della sicurezza	

2020_DL_0000194_DELIBERA_DISPPOSITIVO-1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti 2020_DL_0000194_...

21 / 26 180%

Accedi Condividi

za in fase di esecuzione		
Fase di collaudo o accertamento regolare esecuzione	13,00	Collaudatore / commissione di collaudo

“Tabella per servizi e forniture”.

FASI	%	soggetti
Programmazione della spesa	4,00	Ufficio programmazione
Funzioni del Responsabile Unico del procedimento	16,00 Qualora il RUP assommi altre funzioni max 8,00%	Rup e collaboratori
Verifica progetti	9,00	Verificatore e assistenti
preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti	9,00	Stazione Unica Appaltante – Direzione Sistemi Informativi - Ragioneria

Esporta PDF
Crea PDF

Adobe PDF Pack
L'abbonamento a pagamento consente di convertire file in PDF e combinarli facilmente con altri tipi di file

Selezionare il file da convertire in PDF

Selezionare il file

Modifica PDF
Commento
Combinare i file
Organizza pagine
Redigere
Proteggere

Converti e modifica file PDF con Acrobat Pro DC
Anvia prova gratuita

2020_DL_0000194_DELIBERA_DISPPOSITIVO-1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti 2020_DL_0000194_...

21 / 26 180%

Accedi Condividi

Ufficio Direttore Esecuzione	48,00	Direttore esecuzione e collaboratori	
Fase di accertamento regolare esecuzione	14,00	Rup (max 5% -)	Direttore esecuzione (Max 9%)

Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale della Direzione o Direzioni interessate sono ripartiti tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

Se il RUP o un altro dipendente assume più ruoli fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, o non si avvale di collaboratori, a esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Qualora il processo si arresti per scelte o ragioni non dipendenti dalla responsabilità della struttura interessata, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 5 Incentivi per attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante per conto di altri enti o società
Secondo quanto previsto dell'art. 113, comma 5, del Codice, per le funzioni svolte dal personale del Servizio

Esporta PDF
Crea PDF

Adobe PDF Pack
L'abbonamento a pagamento consente di convertire file in PDF e combinarli facilmente con altri tipi di file

Selezionare il file da convertire in PDF

Selezionare il file

Modifica PDF
Commento
Combinare i file
Organizza pagine
Redigere
Proteggere

Converti e modifica file PDF con Acrobat Pro DC
Anvia prova gratuita

Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale della Direzione o Direzioni interessate sono ripartiti tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

Se il RUP o un altro dipendente assume più ruoli fra quelli evidenziati nelle precedenti tabelle, o non si avvale di collaboratori, a esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Qualora il processo si arresti per scelte o ragioni non dipendenti dalla responsabilità della struttura interessata, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 5 Incentivi per attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante per conto di altri enti o società

Secondo quanto previsto dell'art. 113, comma 5, del Codice, per le funzioni svolte dal personale del Servizio Stazione Unica Appaltante nell'espletamento delle procedure di realizzazione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla Stazione unica appaltante, una somma non superiore al 25% delle percentuali stabilite dai commi 2 e 4 dell'art. 2 del presente regolamento.

L'80% di tale somma è destinata al personale del Servizio Stazione unica appaltante; i componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile, tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Il dirigente responsabile del Servizio Stazione unica appaltante liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara.

Art. 6 Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo.

Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dagli artt.3 bis e 8 del presente regolamento .

Il responsabile di struttura e il responsabile del procedimento, certificato l'impegno effettivo di lavoro dei singoli dipendenti e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, trasmettono alla Direzione del personale i dati necessari per la liquidazione.

La liquidazione dei compensi avviene con cadenze annuali secondo quanto stabilito dall'art. 9.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo percentuale stabilito dalla norma rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi. Per trattamento annuo lordo s'intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a:

- prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate totalmente o parzialmente a soggetti esterni incrementano per intero e in modo proporzionale il fondo. Nel caso in cui una attività/fase venga svolta parzialmente da un dipendente, il cui svolgimento è certificato secondo il comma 3, l'incentivo di suddetta attività/ fase sarà ridotto delle seguenti percentuali:
- riduzione quota "ufficio direzione lavori" se direttore lavori esterno: 0,40
- riduzione quota "coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" se cse esterno: 0,40
- riduzione se collaudatore statico/tecnico amministrativo esterno:0,40
- la quota parte relativa a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, essendo lo stesso escluso ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice dalla ripartizione dell'incentivo, incrementano per una quota pari al 80% e in modo proporzionale alle funzioni tecniche svolte il fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche.

Se il RUP è dirigente, pertanto non beneficia dell'incentivo, la quota parte può essere da questi ripartita tra i dipendenti dei gruppi di lavoro fino ad un massimo dell'8% ovvero, in caso di assenza di collaboratori, dev' essere destinata al fondo per l'innovazione.

Art. 7 Fondo per l'innovazione.

1. Il 20% del Fondo di cui all'art. 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, o dalla quota parte vincolata in caso di cofinanziamenti, è destinato all'innovazione e in particolare per le seguenti attività e beni:

a) acquisto di strumentazioni , quali ad esempio hardware e attrezzature informatiche (plotter, computer, tablet, pc portatili, strumenti di rilievo, calcoli e misurazione ecc.) software (licenze autocad, licenze programmi di calcolo agli elementi finiti per il calcolo strutturale e geotecnico ecc) e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture con particolare attenzione alla riqualificazione del parco autovetture e motocicli con miglioramento dell'efficienza energetica e abbattimento emissioni inquinanti;

c) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

d) per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

e) per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. La competenza per l'adozione dei relativi provvedimenti di ripartizione delle risorse sono in capo alla Direzione Generale e sono normalmente delegate ai Coordinatori di Area o ai Direttori.

Art. 8 Penalità per errori e ritardi.

1. Sulla base dei tempi di esecuzione dei servizi o forniture, riportati sui singoli contratti, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti riduzioni:

a) ritardi fino al 10% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: nessuna riduzione;

b) ritardi dal 10% al 20% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 20% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a);

c) ritardi dal 20% al 30% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 30% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);

d) ritardi dal 30% al 40% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari al 40% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);

e) ritardi dal 40% al 50% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari al 50% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d);

2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera, lavoro, servizio o fornitura, depurato dal ribasso d'asta offerto, sono applicate le seguenti riduzioni:

a) incremento dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;

b) incremento dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 20%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);

c) incremento dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 30%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);

d) incremento dei costi dal 30% al 40%: riduzione dell'incentivo pari al 40%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);

e) incremento dei costi dal 40% al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d).

3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi, sono applicate le seguenti riduzioni, in quanto compatibili con il disposto dell'art. 3 bis:

a) incremento dei tempi e dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;

b) incremento dei tempi e dei costi dal 10% al 20% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 24%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);

c) incremento dei tempi e dei costi dal 20% al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 31%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);

d) incremento dei tempi e dei costi dal 30% al 40%: riduzione dell'incentivo pari al 44%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b) e c);

e) incremento dei tempi e dei costi dal 40% al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d).

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti possono essere disapplicate, su richiesta del R.U.P. e del Dirigente preposto, mediante esaustiva relazione, solo con provvedimento motivato del Direttore, in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile all'attività del personale; sono in ogni caso disapplicate le riduzioni di cui al comma 1, qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.

5. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1 e 3, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

7. Qualora le singole attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 1 o con gravi errori che abbiano comportato la necessità di varianti o incrementi di spesa in percentuale superiore al 50%, l'incentivo non verrà corrisposto nei confronti del responsabile del ritardo o dell'errore. In questo caso, il direttore o il dirigente responsabile, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti.

8. Nei casi contemplati dal presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto in modo indebito.

Art. 9 Liquidazione dell'incentivo.

1. Gli emolumenti a titolo di incentivo eventualmente percepiti dal singolo dipendente direttamente da altre amministrazioni devono essere comunicati dal dipendente medesimo alla Direzione competente in materia di gestione del personale entro 15 giorni dall'avvenuta liquidazione.
2. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;
3. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale il R.U.P. può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture. Relativamente agli appalti pluriennali per le fasi di "programmazione della spesa" e "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti" relative agli appalti di lavori e per le fasi di "programmazione della spesa", "verifica progetti" e "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti" relative agli appalti di servizi e forniture, di cui alle tabelle dell'art. 4 del presente Regolamento, la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo potrà essere effettuata all'avvenuta stipula del contratto d'appalto.
4. Nel caso di accordi quadro, l'erogazione delle quote di incentivo relative a "programmazione della spesa" e "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti" per gli accordi quadro di lavori e le quote relative a "programmazione della spesa", "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti" e "verifica progetti" per quelli di servizi e forniture, potranno essere ripartite e liquidate all'avvenuta stipula del contratto d'appalto, sulla base dell'importo della prima annualità finanziata. Le altre fasi/attività di cui alle tabelle dell'art. 4 verranno di volta in volta ripartite e liquidate all'approvazione di tutti i certificati di regolare esecuzione (ovvero collaudi ove previsti) relativi a alla singola annualità finanziata.
5. La liquidazione dell'incentivo relativo ad opere e lavori è effettuata utilizzando un foglio di calcolo, integrato con il prospetto indicante i singoli soggetti percettori con le relative quote di spettanza. La liquidazione dell'incentivo per servizi e forniture è effettuata utilizzando un foglio di calcolo, anch'esso integrato da prospetto riportante i singoli soggetti percettori con le relative quote di spettanza.

Art. 10 Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

1. I provvedimenti di liquidazione, prima dell'ordinazione del pagamento, devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale svolge a tal riguardo l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, potendo anche esprimere indicazioni inerenti la necessità di riforma degli atti esaminati.
2. Qualora il Collegio non si pronunci entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti si può procedere alle fasi di pagamento.
3. Contestualmente alla trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti del provvedimento di liquidazione di cui al punto 1 del presente articolo, sarà necessario rendere noto l'avvio delle procedure per l'attribuzione dell'incentivo mediante pubblicazione sulla intranet del Comune di Genova, specificando oggetto della procedura, Responsabile di Procedimento, e tempistica entro la quale sarà possibile chiedere chiarimenti, in modo che chiunque ritenga di avere diritto a informazioni e/o delucidazioni in merito alla procedura, potrà contattare il responsabile di procedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione; entro i successivi 5 giorni lo stesso avente diritto presentare eventuali osservazioni mediante mail direttamente al responsabile di procedimento e per conoscenza al direttore. Trascorsi gli anzidetti periodi senza alcuna osservazione l'incentivo sarà posto in liquidazione.

Art. 11 Informazione e confronto.

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358 e con gli importi destinati al fondo per l'innovazione e relative dettagliate destinazioni di spesa.
2. Si prevede una verifica del presente Regolamento, a seguito della prima applicazione, al fine di apportare le eventuali migliorie che si rendessero necessarie.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti i servizi e le forniture per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 01.01.2018 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati successivamente al 01.01.2018 ed ai lavori per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente

siano pubblicati nel periodo successivo al 19.04.2016 ovvero gli inviti a presentare offerte siano stati inviati successivamente al 19.04.2016 .

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 bis si applicano a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Disposizioni Finali e Transitorie

1. Per il periodo antecedente al 31.12.2018 gli incentivi potranno essere liquidati nei limiti di quanto accantonato nei rispettivi quadri economici.

2. Qualora in esito alle risultanze delle Autorità competenti e/o ad eventuali pronunce giurisprudenziali definitive si evidenziasse una diversa data di applicazione del predetto regolamento rispetto a quanto previsto dall'art. 12 comma 1, l'Amministrazione procederà ad adeguare la disposizione regolamentare di cui sopra e a darvi applicazione.